

Comunicazione su formazione art.37 – 16 ore sicurezza lavoratori edilizia

La comunicazione presente ha lo scopo di fare chiarezza sulla formazione per la sicurezza dei lavoratori edili del settore delle costruzioni. Come è noto i cantieri sono stati riaperti il 04 maggio 2020, e la ripresa dei lavori ha fatto sì che ci fosse conseguentemente una ripresa dell'occupazione e quindi delle assunzioni da parte delle imprese di settore.

Al contempo la formazione professionale d'aula resta sospesa ed ancora, salvo pochissime regioni, questo tipo di attività è tra quelle che ancora non ha avuto la possibilità di ripartire.

In questo contesto abbiamo individuato una modalità formativa che garantisce l'impresa ed è perfettamente inclusa entro i termini concessi dalle varie normative.

1. Al punto 10 dell'Accordo Stato Regioni 2011 che regola la formazione dell'art.37 -16 ore- *"Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell'adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione"*.

E' chiaro che siamo in un contesto che impedisce al datore di lavoro di poter completare contestualmente o addirittura anteriormente all'assunzione la formazione in oggetto

2. Nell'allegato IV del Accordo Stato Regioni luglio 2016 si specifica chiaramente che la formazione per i lavoratori dell'art.37 può essere svolta in FAD – Formazione a distanza - solo per le 4 ore generali. Questo è confermato anche dalla risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che alleghiamo per opportuna conoscenza

Per quanto premesso al punto 1 e al punto 2 l'obbligo formativo dei lavoratori delle costruzioni viene così garantito:

- Svolgere le prime 4 ore generali in piattaforma digitale, formazione a distanza;
- Completare le restanti 12 ore in aula appena le agenzie formative potranno riaprire e svolgere l'attività formativa frontale. Apertura orientativamente prevista in forma ufficiosa per metà giugno

Per salvaguardare le aziende faremo loro iniziare il corso di formazione ai lavoratori *contestualmente* all'assunzione con le 4 ore iniziali e poi gli rilasceremo una certificazione con tutti i riferimenti normativi dove sarà specificato quanto sopra.

Allo stato attuale nessun altra tipologia di formazione ad oggi risulta ammissibile. Altre soluzioni possono essere ritenute non valide e far rischiare una sanzione all'azienda ed alla agenzia formativa

Il direttore del CFSE

Andrea Bigazzi

CENTRO PER LA FORMAZIONE  
E SICUREZZA IN EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI AREZZO

